

Area Economica

PE/AP.gm

Prot. n. 1689

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Roma, 22 novembre 2018

Sedi provinciali e regionali di Confagricoltura

FNP Olivicoltura

Associazioni Olivicole

Via e-mail ed area riservata

Oggetto: Olio di oliva -modifica LMR di Clorpirifos dal 5 dicembre 2018.

Il Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione (modificativo degli allegati II e III del Reg. n. 396/2005), **in vigore dal 5 dicembre 2018**, ha modificato i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir su determinati prodotti. In particolare, è stato ridotto il LMR di clorpirifos nelle olive da olio da 0.05 mg/kg (previsto dal Reg. (UE) n. 60/2016) a 0.01 mg/kg.

Tale riduzione ha preoccupato i produttori di olio di oliva, in quanto, soprattutto per l'effetto "deriva" dovuto all'uso del clorpirifos per l'uva da vino, il nuovo LMR potrebbe essere superato nelle olive da olio. Inoltre, sono emersi dubbi sul limite consentito sul prodotto finito, olio di oliva, per il quale il Reg.(UE) n.686/2018 non fornisce indicazioni, e sulla gestione del periodo di transizione.

Confagricoltura ha, pertanto, trasferito al Ministero della Salute e alla DG Sante della Commissione le preoccupazioni e le istanze dei nostri produttori ed ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Reg. n. 686/2018.

Con la presente riferiamo quanto appreso dalla due istituzioni consultate. Il Ministero della Salute chiarisce che *"il Regolamento (UE) 2017/660 relativo al programma coordinato di controllo pluriennale dei residui dei pesticidi per gli anni 2018, 2019 e 2020, riporta che per le sostanze lipofile si applica il fattore di processo pari a 5. Essendo il clorpirifos una sostanza lipofila, va applicato tale fattore per il processo di trasformazione olive da olio – olio"*. Pertanto per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte dal 5 dicembre 2018 si applicherà l'LMR di 0,05 mg/Kg."


Il Ministero della Salute specifica inoltre che tale previsione è valida per tutto il territorio comunitario.

Per quanto riguarda l'LMR da applicare sulle olive da olio raccolte prima dell'entrata in vigore del regolamento e trasformate in olio dopo il 5 dicembre 2018, la DG Sante

risponde come segue: “ *La merce raccolta può rimanere sul mercato fino alla fine della sua durata di conservazione, oppure essere trasformata in altre materie prime, che possono anche rimanere sul mercato fino alla fine della loro durata di conservazione. La data dell'ulteriore elaborazione non ha impatto.*”

In virtù di tale risposta, dunque, le olive raccolte e gli oli prodotti entro il 4 dicembre, ma commercializzati dopo il 5 dicembre, il LMR di riferimento rimane il vecchio 0.05 mg/kg per le olive e 0.25 mg/kg per l'olio. Allo stesso modo, l' LMR per oli prodotti dopo il 5 dicembre da olive raccolte entro il 4 dicembre può essere considerato 0.25 mg/kg.

Nel restare a disposizione per ogni altra ulteriore informazione si porgono cordiali saluti



Vincenzo Lenucci
Direttore



Donato Rotundo
Direttore